

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI L.124/201

Con la circolare n. 2/2019 dell' 11/01/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sul contenuto, nonché sulle modalità di adempimento, degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge 124/2017 (legge annuale per la concorrenza).

Il Decreto Crescita (in GU n. 151 del 29-06-2019 – Suppl. Ordinario n. 26) ha modificato la legge n. 124/2017 introducendo alcune novità.

CHI DEVE ASSOLVERE L'OBBLIGO

Associazioni, fondazioni, Onlus, ETS (segnatamente ODV, APS e Onlus), associazioni ambientali a carattere nazionale, associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere nazionale, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese.

QUANDO ASSOLVERE L'OBBLIGO

La scadenza è stata prorogata dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno successivo all'erogazione

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e in natura, non aventi carattere generale (NON è pertanto ricompreso il 5 per mille a differenza di quanto a suo tempo sostenuto) e privi di natura corrispettiva (contratto di fornitura di beni/servizi), retributiva o risarcitoria, nella nuova formulazione recata dal Decreto Crescita, erogati da pubbliche amministrazioni.

Quando non si conosce il valore di quanto dato in uso/comodato dalla PA, conviene inoltrare una richiesta alla PA che comunichi il valore del bene, in ogni caso, indicare sul sito valore "non riconosciuto" o "non determinabile".

Occorre sempre verificare, con i contratti/gli accordi alla mano, che tipo di rapporto si è instaurato tra i partecipanti e chi è il soggetto erogatore delle somme (pubblico o privato).

QUANDO SI RENDE NECESSARIA LA PUBBLICAZIONE

Per importi, cumulativamente intesi in capo al soggetto percipiente e non con riferimento alla singola erogazione, pari o superiore a € 10.000 incassati nell'anno precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (criterio di cassa).

COME PUBBLICARE I RENDICONTI

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente,
denominazione del soggetto erogante,
somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante,
data di incasso,
causale.

Le informazioni dovranno essere riportate sul sito internet; viene indicato che l'obbligo di pubblicazione si intende rispettato" anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo" o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'ente del terzo settore aderisce.

CONTROLLO

Il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità è demandato in capo ai soggetti erogatori delle somme oggetto di pubblicazione, oppure all'amministrazione vigilante competente in materia.

La mancata pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2020, comporta l'irrogazione, oggi per tutti i soggetti di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000€, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Nel caso non venga ottemperato ulteriormente all'obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti. La norma non prevede che venga data prova certa dell'avvenuta pubblicazione entro i termini indicati, se per eccesso di scrupolo si volesse dare prova del rispetto dei termini indicati si potrebbe procedere all'invio della pagina web per PEC o per posta con "plico aperto".